

STALKING

Da un punto di vista etimologico, il termine **stalking** deriva dal linguaggio venatorio anglosassone e significa “fare la posta” alla preda.

Il **verbo to stalk** è traducibile come “inseguire furtivamente la preda” da cui discende che:

- il termine **stalk** può esser tradotto come “caccia in appostamento”, “caccia furtiva”, “pedinamento furtivo”, “avvicinarsi furtivamente”, “avvicinarsi di soppiatto” (a selvaggina o nemici);
- il termine **stalker** può esser tradotto in “cacciatore all'agguato”, “chi avanza furtivamente”.

Teniamo a mente l'immagine di questo “cacciatore all'agguato” che “avanza furtivamente” con l'intento di sorprendere e catturare la preda. Ci servirà per comprendere meglio il “quadro” sottoposto alla nostra attenzione.

Spesso il Legislatore è costretto ad integrare l'ordinamento giuridico, sospinto da situazioni di emergenza sociale. Proprio di fronte all'allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale sulla quale le cronache giornalistiche hanno puntato i riflettori ed alla domanda di sicurezza avanzata dalla collettività, il Legislatore ha dato una pronta risposta intervenendo con il recentissimo DL n.11 del 23/02/2009, (c.d. “Decreto sicurezza” o “Decreto Maroni”) recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” (convertito, con modifiche, in Legge n.38 del 23/04/2009).

Il legislatore ha perseguito, dunque, un duplice interesse: da un lato contrastare la protrazione di atti persecutori lesivi dell'altrui sfera di libertà e, nel contempo, impedire che gli atti incriminati potessero degenerare nella morte della persona offesa.

Vediamo come si è concretizzato l'intervento del Legislatore.

Il D.L. 11/09 all'art.7 ha previsto l'inserimento nel codice penale della fattispecie di stalking, disciplinando tale reato mediante l'introduzione dell'art.612 bis “Atti persecutori”.

Codice penale (agg. al 16/09/2010)

Libro II - Dei delitti in particolare / Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale / Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

Art. 612-bis. Atti persecutori. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(1) *Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n.11 (conv. con modifiche in Legge n.38 del 23/04/2009).*

Comprendiamo meglio, adesso, l'utilizzo del termine *stalking* sì come tradotto in italiano “fare la posta” alla preda.

Pertanto se un ex, uomo o donna, cerca con i suoi comportamenti assillanti di riprendere una relazione, da voi non più desiderata, nonostante abbiate manifestato con decisione la volontà di interromperla e tali comportamenti quali ad esempio telefonale, sms, pedinamenti, minacce, percosse, lesioni, etc. vengono ripetuti, ovvero durano nel tempo nonostante la volontà da parte vostra di interrompere la relazione, e cagionano in voi uno stato di ansia o di paura tali da ingenerare un fondato timore per la vostra incolumità o per quella di un vostro caro, o comunque vi costringono a cambiare le vostre abitudini di vita, è ravvisabile il reato di atti persecutori di cui voi siete vittima.

Si tratta, quindi, di un delitto contro la libertà morale, doloso, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, le «condotte reiterate» di minaccia o molestia che ingenerano nella persona offesa «un perdurante e grave stato di ansia o paura», ovvero «un fondato timore» per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di altra persona alla stessa legata da un vincolo affettivo, o, ancora, costringono la medesima «ad alterare le proprie abitudini di vita».

Minaccia: atto finalizzato a spaventare, con la prospettiva di un danno, un male, un castigo ecc., e quindi a dissuadere o a costringere a fare qlco. SIN intimidazione; Provocare in altri il timore di un danno ingiusto

Codice penale (agg. al 16.09.2010)

Libro II, Titolo XII Dei delitti contro la persona

Art. 612. Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Molestia: Atto, atteggiamento che provoca fastidio, imbarazzo, spec. quando riferito alla sfera sessuale

Codice penale (agg. al 16.09.2010)

Libro III, Titolo I Delle contravvenzioni di polizia

Art. 660. Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Strutturalmente, lo Stalking si configura come **reato abituale con evento di danno**, per la cui **sussistenza**:

- è necessaria la realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici, di molestia e/o minaccia;
- è necessario che tali comportamenti si succedano nel tempo anche se comprensibilmente il Legislatore non ha posto limiti temporali;
- è necessario, infine, che questi comportamenti plurimi e reiterati producano alternativamente uno dei tre tipi di evento considerati dalla disposizione incriminatrice (il perdurante e grave stato di ansia o di paura ingenerato nella vittima; il fondato timore per la incolumità di questa o per quella di persone a lei vicine; l'alterazione delle abitudini di vita cui la vittima sia costretta dallo stillicidio persecutorio).

Quanto alla procedibilità della fattispecie in questione, la norma richiede la **querela** della persona offesa, con l'eccezione delle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile ovvero quando il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d'ufficio, ovvero ancora quando sia commesso da soggetto precedentemente ammonito.

Il termine per la presentazione della querela non è, tuttavia, quello ordinario di tre mesi, bensì quello di sei mesi, analogamente a quanto previsto per i reati sessuali dall'art. 609-septies c.p. (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne); diversamente da questi, tuttavia, la querela può essere rimessa secondo le regole generali (art.339 cpp "rinuncia della querela" e art.340 cpp "remissione della querela").

E' possibile, comunque, che gli atti persecutori siano già stati posti in essere dallo Stalker in una fase antecedente quella della determinazione del perdurante stato d'ansia, del fondato timore per l'incolumità personale o di un prossimo congiunto o dell'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Con mera finalità preventiva, in tali ipotesi il Il D.L. 11/09 all'art.8 ha previsto il ricorso all'**ammonimento**

Decreto sicurezza: misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking

Decreto Legge 23 febbraio 2009, n.11 (G.U. 24.04.2009), convertito nella Legge 23.04.2009 n.38 (G.U. 24.04.2009)

Art. 8. Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

L'**ammonimento** è un provvedimento amministrativo (quindi non penale) di competenza del Questore.

Al fine di evitare interferenze tra questo procedimento amministrativo di prevenzione ed il procedimento penale, il Legislatore ha previsto che la vittima possa rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza fino a quando non sia stata proposta querela. Fino a tale momento, pertanto, la vittima può, mediante un esposto, richiedere l'adozione da parte del Questore di un provvedimento formale di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Se ritiene fondata l'istanza, il Questore, anche a seguito dell'esercizio di poteri istruttori (assumendo sommarie informazioni dalle sezioni investigative e dalle persone informate sui fatti), ammonisce oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta «conforme alla legge» (e cioè a interrompere qualsiasi interferenza nella vita dell'istante) e redigendo processo verbale, di cui copia verrà rilasciata al richiedente ed all'ammonito, valutando inoltre l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti preventivi ai sensi della normativa in materia di armi e munizioni (es. provvedimenti sospensivi o ablativi di autorizzazioni).

L'ammonimento è adottato attraverso un provvedimento dell'autorità amministrativa, avverso il quale deve ritenersi possibile il **ricorso** da parte del suo destinatario dinanzi al giudice amministrativo; mentre per altro verso deve ritenersi che il giudice penale, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, debba valutare la legittimità del provvedimento in questione.

Tecnicamente l'ammonimento non può essere ritirato dalla persona offesa, poiché non è lei che lo ha presentato, ma è un provvedimento emanato direttamente dal Questore.

Anche se rispettato, l'ammonimento rimane agli atti di Polizia. La sua mancata cancellazione non compromette la fedina penale del soggetto ammonito.

Pertanto, ottemperando all'ammonimento, mantenendo un comportamento conforme alla legge, non vi saranno mai conseguenze per l'ammonito.

Se invece, nonostante l'ammonimento, l'autore dei comportamenti persecutori continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela.

Una delle **misure** che il Giudice può disporre nei confronti dell'autore di un reato grave è la custodia cautelare in carcere oppure può disporre il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (ex art.282-ter cpp) – eventuali provvedimenti presi in tal senso vanno comunicati dall'Autorità giudiziaria all'autorità di pubblica sicurezza competente oltre che alla stessa parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela il giudice può ordinare all'autore di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dai parenti della vittima, dai conviventi o comunque da persone legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone, il giudice può, inoltre, vietare all'autore di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice ne ordina le modalità e può imporre limitazioni.

Per il reato di **Stalking** o **Atti persecutori**, dunque, l'art.612bis c.p. prevede 3 specifiche circostanze **aggravanti**.

1) la prima comporta l'aumento ordinario fino ad 1/3 della pena nel caso in cui il soggetto agente sia il coniuge legalmente separato o divorziato della persona offesa ovvero sia stato legato alla stessa da relazione affettiva. In merito alla suddetta aggravante, ad effetto comune, ve evidenziata l'omessa previsione del coniuge separato solo di fatto e del soggetto che intrattenga la relazione affettiva con la vittima al momento della consumazione del reato. Il correttivo è stato operato, in via interpretativa, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, il 10 luglio 2009 secondo cui “integra il reato di cui all'art.612 bis chi reitera minacce e molestie a danno della moglie in stato di separazione di fatto”.

2) la seconda aggravante, ad effetto speciale, comporta un aumento fino alla metà delle pene previste per il reato di atti persecutori nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile ovvero con armi o da persona travisata (che abbia alterato in qualsiasi modo le proprie sembianze esteriori in modo tale da rendersi difficilmente riconoscibile).

3) la terza aggravante, infine, comporta l'aumento ordinario fino ad 1/3 della pena per il caso che il suo autore sia stato in precedenza raggiunto dall'ammonimento (sul punto, non è chiaro se il reato cui accede l'aggravante debba riguardare la stessa persona vittima delle condotte che avevano comportato l'adozione dell'ammonimento; se così non fosse, non si sarebbe in presenza di un'ipotesi legittima di progressione criminosa).

La Legge n.38 del 23/04/2009 **non ha effetto retroattivo**, ciò significa che chi ha commesso atti persecutori prima dell'entrata in vigore della legge non può essere punito per questo nuovo reato, ma verrà perseguito per i singoli reati già previsti dalla normativa (esempio minacce, percosse, lesioni, molestie telefoniche ecc).

Ciò che non si deve perdere di vista è che il **bene giuridico da tutelare** attraverso misure di contrasto non è solo la sicurezza della collettività messa a repentaglio dall'allarmante crescita degli episodi di violenza sessuale, ma soprattutto e prima di tutto la dignità della persona, il suo diritto a vivere libera da ogni forma di violenza.